



Provincia
Regionale
di Siracusa

La gestione dei rifiuti urbani e speciali nel nuovo Sistema di Tracciabilità (SISTRI)

Caltanissetta – 17 dicembre 2011

Quadro legislativo, obblighi e
responsabilità nell'attuazione
pratica del SISTRI

Ing. Domenico Sole Greco

Responsabile Servizio Rifiuti e Bonifiche

X Settore – Territorio ed Ambiente

Il ciclo di gestione di rifiuti speciali, specie quelli pericolosi, è caratterizzato, purtroppo, da diffusi fenomeni di illegalità che risultano di difficile contrasto, anche perché il vigente sistema cartaceo di rilevazione dei dati non consente di evidenziare celermente e con certezza la movimentazione dei rifiuti da quando sono prodotti a quando vengono recuperati/smaltiti.


SISTRI

Nell'ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera:

produzione – trasporto – recupero/smaltimento

nasce il SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti), quale strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei **rifiuti speciali**.

Classificazione dei Rifiuti



Rifiuti Urbani

- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett. g del Dlgs 152/06
- Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali
- Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale

Rifiuti Speciali

- Rifiuti da attività agricole e agro industriali
- Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 (riutilizzo terre e rocce da scavo);
- Rifiuti da lavorazioni industriali
- Rifiuti da lavorazioni artigianali
- Rifiuti da attività commerciali
- Rifiuti da attività di servizio
- Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- Rifiuti derivanti da attività sanitarie
- I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

Rifiuti Pericolosi

L'art. **11 D. Lgs. n° 205** modifica il comma 4) dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006

"Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I"

L'allegato I elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.

I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva.*

Rifiuti Pericolosi

Alcuni rifiuti contrassegnati con "*" sono sempre pericolosi indifferentemente dalla concentrazione di sostanze pericolose contenute.



Altri rifiuti, sempre contrassegnati con "*" recanti la dicitura "*..diversi/e da quelli/e di cui alla voce..*" , sono pericolosi se le concentrazioni di sostanze pericolose contenute sono tali da conferire al rifiuto stesso una o più delle 15 caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato I *(voci specchio)*

Rifiuti Pericolosi


<p>Voci "specchio"</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".■ In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 15 caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (Allegato I D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
-----------------------------------	--

Es. CER 170503* terre e rocce contenenti sostanze pericolose
CER 170504 terre e rocce diverse da CER 170503*


ALL. I - Caratteristiche di Pericolo

COD	CLASSIFIC.	SPECIFICHE
H3-A	Facilmente infiammabile 	sostanze e preparati: <ul style="list-style-type: none">▪ liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o▪ che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o▪ solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
H3-B	Infiammabile 	sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;

ALL. I - Caratteristiche di Pericolo



COD	CLASSIFIC.	SPECIFICHE
H4	Irritante 	sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria
H5	Nocivo 	•sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
H6	Tossico 	sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte

ALL. I - Caratteristiche di Pericolo

COD	CLASSIFIC.	SPECIFICHE
H7	Cancerogeno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza
H8	Corrosivo 	sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
H10	Tossico per la riproduzione	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11	Mutageno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza;

ALL. I - Caratteristiche di Pericolo

Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso

COD	CLASSIFIC.	SPECIFICHE
H1	Esplosivo 	•sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2	Comburente 	sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
H9	Infettivo	sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi

ALL. I - Caratteristiche di Pericolo


Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso

COD	CLASSIFIC.	SPECIFICHE
H12		Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
H13	Sensibilizzanti	sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
H15		Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

ALL. I - Caratteristiche di Pericolo

“L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, alla direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose”.

Con il D.Lgs. 205/2010 anche per la caratteristica di pericolo H 14 vengono fissati dei limiti di riferimento per la classificazione di pericolosità.

COD	CLASSIFIC.	SPECIFICHE
H14	Ecotossico 	sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sistema di controllo
della Tracciabilità dei Rifiuti **SISTRI**

SISTRI

www.sistri.it

★ **Sistri** Home

Home
Cos'è il SISTRI
Destinatari
Il Sistri e le Istituzioni

★ **Iscrizione**

Modalità di Iscrizione
Iscriviti ora
Modalità di Pagamento

Cos'è il SISTRI



Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

- **cos'è il SISTRI?** sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; sostituisce FIR, registro, MUD
- **a cosa serve?** conoscere in anticipo e monitorare i trasporti di rifiuti pericolosi e non;
- **come funziona?** dispositivi USB, black box, videosorveglianza discariche e inceneritori, banca dati nazionale



Dispositivo USB



Black box

Apparecchiature di videosorveglianza



Cronologia

- 2009 - DM 27/12/2009, istituzione SISTRI:
 - iscrizione entro 28/02/2010
 - inizio operatività 13/07/2010
- 2010 - primo rinvio, DM 15/02/2010:
 - proroga di 30 gg per iscrizione
 - inclusa videosorveglianza per gli impianti di incenerimento
 - domiciliare e ambulatori decentrati (equiparati a manutenzione)
 - precisazioni sul delegato SISTRI (inizialmente aveva responsabilità, anche penali, sulla gestione del SISTRI)

Cronologia

- 2010 – secondo rinvio, DM 09/07/2010:
 - proroga al 01/10/2010 operatività del sistema
 - obbligo di conservazione del dispositivo USB c/o sede legale o unità locale
 - riduzione contributi per alcune categorie
- 2010 – DM 28/09/2010:
 - proroga al 30/11/2010 distribuz. dispositivi, black box
 - proroga al 31/12/2010 FIR/registro

Cronologia

- 2010 – nuovo 152/06, D.Lgs. 03/12/2010 n. 205, pubblicato il 10/12/2010:
 - introduzione sanzioni amministrative (omessa adesione/pagamento e omessa compilazione, € 2.600-€ 15.500 - € 93.000);
 - cessazione FIR/registro per iscritti al SISTRI dal 01/01/2011
- 2010 – DM 22/12/2010, pubblicato il 28/12/2010:
 - “Mudino” – dichiarazione rifiuti prodotti anno 2010, entro 30/04/11
 - proroga al 31/05/2011 piena operatività del sistema

Cronologia

- 2011 – DM n. 52 del 18/02/2011 (T.U. SISTRI):
 - testo coordinato dei precedenti DM SISTRI
 - proroga termini per adesione/pagamento al 30/04/11
 - tariffe per iscrizione 2011 (“contributo”)
 - data di avvio dell’operatività del SISTRI fissata al 01/10/10 col sistema del *doppio regime*, fino alla completa operatività
- 2011 – DM 26/05/2011:
 - proroga al 01/09/2011 piena operatività del sistema (per produttori con oltre 500 addetti)

Cronologia

- 2011 – DI 138/2011 (DI “anticrisi”) abrogava dal 13/08/2011 le disposizioni del Dlgs 152/2006 e provvedimenti satellite relative al Sistri.
- 4 settembre 2011. La Commissione Bilancio del Senato approvava un emendamento al Ddl per la conversione in legge del DI 138/2011 che prevedeva il ripristino il Sistri.
- 17 settembre 2011. Entra in vigore la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del DI 138/2011, che prevede il ripristino il Sistri.

Legge 14/09/2011, n. 148

Art. 6 co. 2.

Al fine di garantire:

- un adeguato periodo transitorio operatività del SISTRI,
- l'efficacia del suo funzionamento,

il Ministero dell'Ambiente, attraverso il concessionario SISTRI, assicura la verifica tecnica delle componenti software e hardware organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.

Periodo: Dal 17/09/2011 fino al 15/12/2011.

Soggetti obbligati

- a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi (produttori iniziali);
- b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e produttori di fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi e che occupano più di 10 dipendenti (produttori iniziali). Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti provenienti da tali attività, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;

Soggetti obbligati

- c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
- d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale;
- g) i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Soggetti obbligati

- h) terminalisti concessionari dell'area portuale;
- i) imprese portuali cui sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco;
- l) responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci;
- m) raccomandatari marittimi delegati dall'armatore o dal noleggiatore di navi che trasportano rifiuti.

Iscrizione facoltativa

- a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e produttori di fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi che non hanno più di dieci dipendenti;
- b) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi;

Iscrizione facoltativa

c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile (*coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*) che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/06

Legge 14/09/2011, n. 148

Art. 6 co. 2.

Produttori di rifiuti pericolosi, compresi i produttori che trasportano propri rifiuti pericolosi (212 co. 8) fino a 10 dipendenti, il termine di entrata in operatività del SISTRI era da individuarsi con DM previsto **entro l'11/9/2011**, termine ormai scaduto.

Tutti gli altri soggetti (adesione obbligatoria e facoltativa), il termine di entrata in operatività del SISTRI sarà il **9 febbraio 2012**.

Analisi della proroga


La data di avvio dell'operatività del SISTRI è rimasta il 1/10/2010 (fissata dal D.M. 09/07/2010).

Ciò che è sempre stato prorogato è il cosiddetto "doppio regime" di cui all'articolo 12 comma 2 del DM 17 dicembre 2009 (Disposizioni transitorie)

"Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo all'operatività del SISTRI gli stessi soggetti restano comunque tenuti al formulario e al registro di carico e scarico".

Pertanto, fino alla piena funzionalità del SISTRI i soggetti hanno comunque l'obbligo di tenere registri e formulari, ma congiuntamente sperimentano il SISTRI".

Funzionalità del sistema SISTRI




Dispositivi SISTRI

Tramite l'iscrizione, i soggetti obbligati ad utilizzare il SISTRI (e quelli che lo vorranno utilizzare) richiedono i necessari strumenti informatici:

- chiavetta USB, per l'accesso al sistema;
- black box, per la localizzazione dei veicoli ed il "*tracciamento*" dei trasporti.

Ogni black box è associata ad una specifica chiavetta USB.



Aree di accesso al SISTRI

Gli utilizzatori inseriscono i loro dati nel SISTRI in due sezioni o aree:

- Sezione "*Area Registro Cronologico*";
- Sezione "*Area Movimentazione*".

Registro Cronologico

L'area registro cronologico "*sostituisce*" il registro di C/S,

- è compilata **solo** dal produttore/detentore (entro 10 gg)
- è compilata **solo** per la **presa in carico** (e per le intermediazioni).

Le altre operazioni sul registro

- "*scarico*" dal registro del produttore,
- "*carico e scarico*" nel registro del trasportatore (e del commerciante o intermediario),
- "*carico*" nel registro del destinatario

vengono eseguite automaticamente (dal SISTRI) con la compilazione, da parte dei vari soggetti, dell'area movimentazione.

Area Movimentazione

L'area movimentazione

- “*sostituisce*” il formulario di identificazione per il trasporto,
- è compilata, per le rispettive parti,
 - dal produttore/detentore,
 - dal trasportatore (impresa),
 - (*dal conducente del mezzo di trasporto,*)
 - dal destinatario.

Sezione “Area movimentazione”

Produttore

Il produttore, prima di avviare a smaltimento/recupero un rifiuto già precedentemente registrato nell'area “*registro cronologico*” (almeno 4 ore prima, se si tratta di rifiuti pericolosi, tranne microraccolta), dovrà:

- selezionare il CER che intende avviare a smaltimento;
- selezionare le relative righe di carico dell'area registro cronologico;
- compilare con l'indicazione di:
 - numero colli;
 - tipo di imballaggio;
 - operazione cui è destinato il rifiuto (R/D);
 - (eventuale classe ADR e numero ONU);
 - trasportatore;
 - destinatario;
 - (eventuale intermediario o consorzio);

allegando, se necessario, il certificato analitico in formato pdf.

Sezione “Area movimentazione”

Trasportatore

Il trasportatore, prima di effettuare il trasporto (almeno 2 ore prima, se si tratta di rifiuti pericolosi), dovrà compilare la sezione “*Area movimentazione*” già predisposta dal produttore indicando:

- targa del mezzo di trasporto da utilizzare;
- nome del conducente;
- pianificazione del viaggio
- data della movimentazione;

Il conducente avrà sul veicolo:

- la black box con dispositivo USB.

Terminata il caricamento dei rifiuti il conducente inserirà il suo dispositivo USB nel computer del produttore e darà così il via al tracciamento dei rifiuti.

Sezione “*Area movimentazione*”

Destinatario

Dopo aver verificato tipologia e quantità di rifiuti in entrata, il delegato dell'impianto di destinazione accederà alla sezione “*Area movimentazione*” relativa al carico ricevuto e compilerà:

- attività/linea cui è destinato il rifiuto;
- quantità accettata
- o accettata parzialmente
- o rifiutata.

Il conducente del veicolo che ha consegnato i rifiuti inserirà il proprio dispositivo USB nel computer del destinatario per l'invio a SISTRI dei dati memorizzati dalla black box durante il percorso.

Conclusione positiva dell' iter

A seguito della firma del delegato dell'impianto, il sistema genera automaticamente una registrazione di una registrazione di carico sul registro cronologico dell'impianto e una registrazione di scarico nel registro cronologico del trasportatore. il sistema invia, inoltre, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto alla casella di posta elettronica del produttore.

La **responsabilità** per il corretto recupero o smaltimento è esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI, via mail, della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento (Art. 5 co. 14 – DM 17/12/2009).

Esito negativo verifica analitica

Respingimento rifiuto

Nel caso in cui il gestore, a valle della caratterizzazione analitica del rifiuto o in seguito ad esame visivo, stabilisca che il rifiuto non possa essere accettato, accede al sistema, apre la scheda Sistri area di movimentazione e:

- imposta lo stato della spedizione a "Respinta";
- annulla manualmente l'operazione di carico relativa al rifiuto respinto;

Il sistema provvede ad inviare una notifica via email al trasportatore ed al produttore con l'indicazione che il rifiuto è stato respinto.

Rifiuto respinto - Trasportatore

Compiti del trasportatore nel caso di non accettazione del rifiuto da parte del destinatario

E' compito del trasportatore annullare manualmente le registrazioni relative al rifiuto respinto inserendo le opportune informazioni nel campo annotazioni.

Rifiuto respinto - Produttore

Compiti del produttore nel caso di non accettazione del rifiuto da parte del destinatario

E' compito del produttore **annullare manualmente le registrazioni di carico e scarico** e procedere ad una nuova registrazione di carico dei rifiuti respinti.

Nella nuova registrazione di carico deve essere inserito il codice della precedente scheda SISTRI e, nel campo annotazioni deve essere inserita la locazione fisica del rifiuto, che coinciderà con quella del destinatario che ha respinto il rifiuto.

Gestione rifiuto respinto

Si possono verificare 2 fattispecie:

1) Movimentazione del rifiuto respinto verso un secondo impianto

Nel caso in cui il **produttore** intenda **movimentare il rifiuto respinto dal primo impianto ad un altro impianto di destinazione**, compila una nuova scheda Sistri Area Movimentazione inserendo i riferimenti del nuovo destinatario, ed indicando nel campo annotazioni che il rifiuto e' depositato presso l'impianto che lo ha respinto.

Il **trasportatore** stampa la scheda Sistri firmata dal produttore e si reca presso l'impianto dove è allocato il rifiuto respinto per la presa in carico e lo movimenta presso il nuovo impianto di destinazione.

Gestione rifiuto respinto

2) Movimentazione del rifiuto respinto verso il produttore

Nel caso in cui il **produttore intenda riprendere il rifiuto respinto**, apre la scheda relativa ai rifiuti respinti da riportare al sito di produzione ed indica il trasportatore (nuovo o vecchio).

Il trasportatore stampa la scheda e si reca presso l'impianto dove è allocato il rifiuto respinto.

Effettuato il carico il trasportatore torna dal produttore ed effettua lo scarico.

"black out" informatico

temporanea indisponibilità degli strumenti informatici necessari per compilare la scheda "*area movimentazione*" (furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi):

– la compilazione della scheda è effettuata, per conto del soggetto impossibilitato e su sua dichiarazione, da sottoscrivere su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima;

interruzione temporanea del sistema:

– la movimentazione va annotata su scheda SISTRI in bianco scaricata dal sistema;

– i dati vanno inseriti nel sistema entro 24 ore dalla ripresa del funzionamento.

Microraccolta

- i produttori si comportano come per la raccolta normale:
 - gli iscritti compilano registro cronologico e area movimentazione;
 - i non iscritti comunicano i dati al trasportatore;
- il trasportatore compila le schede area movimentazione aperte dai produttori iscritti e apre le schede per i non iscritti;
- per programmare il viaggio, il trasportatore seleziona tutte le schede area movimentazione da includere in un unico percorso, indicando il primo e l'ultimo punto di prelievo; le tappe intermedie vengono determinate in automatico (ma possono essere variate manualmente);
- per i produttori non iscritti inserimento della UBS della black box nel pc dell'impresa di trasporto e stampa di due copie di ciascuna scheda.

Rifiuti provenienti dall'estero

produttore estero e trasportatore non SISTRI:

- il rifiuto è accompagnato dal documento di movimento del regolamento Ce n. 1013/2006;
- il destinatario prende in carico il rifiuto aprendo e compilando per intero la scheda area movimentazione entro 2 giorni lavorativi;

produttore estero e trasportatore SISTRI:

- il rifiuto è accompagnato dal documento di movimento del regolamento Ce n. 1013/2006;
- il trasportatore apre e compila la scheda area movimentazione anche per la parte relativa al produttore e inserisce il documento di movimento in pdf;
- il destinatario opera secondo la procedura ordinaria.

Rifiuti destinati all'estero

produttore SISTRI e trasportatore SISTRI (destinatario estero):

- il produttore compila registro cronologico e area movimentazione in modo ordinario allegando in pdf il documento di movimento del regolamento Ce n. 1013/2006;
- il trasportatore compila la sua parte dell'area movimentazione come da procedura ordinaria;
- il conducente arrivato a destinazione comunica data ed ora di arrivo all'impresa di trasporto che la inserisce nell'area movimentazione.

Rifiuti destinati all'estero

produttore SISTRI e trasportatore non SISTRI (destinatario estero):

- il produttore compila registro cronologico e area movimentazione in modo ordinario allegando in pdf il documento di movimento del regolamento Ce n. 1013/2006;
- il produttore inserisce in pdf nell'area movimentazione il documento di movimento restituito dal destinatario.

Violazioni e Sanzioni

Violazione o reato	Rif. normativo	Sanzioni
Omessa iscrizione, nei tempi dovuti, e/o omissione pagamento contributo iscrizione	Art. 260-bis, co. 1 e 2, D.lgs. 152/06	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 in caso di rifiuti non pericolosi; sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000 (D.Lgs. 121/2011 - 5% per ogni mese dell'importo annuale per i primi 8 mesi, 50% entro i successivi 4 mesi)
Omissione compilazione registro cronologico o la scheda Sistri — Area movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite o fornisce informazioni incomplete, o inesatte	Art. 260-bis, co. 3 (n.p.) e co. 4 (r.p.), D.lgs. 152/06	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 in caso di rifiuti non pericolosi; sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000 + sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal responsabile dell'infrazione e dall'amministratore in caso di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 121/2011 - 1/10 per i primi 8 mesi, 1/5 entro i successivi 4 mesi)

Violazioni e Sanzioni

Violazione o reato	Rif. normativo	Sanzioni
Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentaz.	Art. 260-bis, co. 7, D.lgs. 152/06; art. 483 c.p.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300 (D.Lgs. 121/2011 - 1/10 per i primi 8 mesi, 1/5 entro i successivi 4 mesi) (è previsto l'arresto da tre mesi a 2 anni in caso di rifiuti pericolosi)
Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata	Art. 260-bis, co. 7, D.lgs. 152/06; art. 444 e 482 c.p	Punito con reclusione da 6 mesi a tre anni, le pene sono aumentate di un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Violazioni e Sanzioni

Violazione o reato	Rif. normativo	Sanzioni
Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti recante false dichiarazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti	Art. 260-bis, co. 6 D.lgs. 152/06; Art. 483 C.p.	Arresto da tre mesi a due anni
Inserimento dati falsi nel sistema di tracciabilità	Art. 260-bis, co. 6 D.lgs. 152/06; Art. 483 C.p.	Arresto da tre mesi a due anni

Nota

Il TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, con sentenza n. 3926, depositata il 6 maggio 2011, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto da alcune *software house* contro il Ministero dell'Ambiente per l'annullamento del D.M. 17 dicembre 2009 e successivo D.M. 15 febbraio 2010 di istituzione del SISTRI, nonché del contratto di appalto ("segreto") col quale la fornitura del SISTRI era stata affidata, senza gara, alla società Selex Management del gruppo Finmeccanica.

Conclusioni

Punti di forza del SISTRI

- Imposizione (forzata) di una "*migliore*" organizzazione aziendale nel delicato settore della gestione dei rifiuti;
- Ricerca di un'ottimale pianificazione e programmazione della gestione dei rifiuti dalla produzione allo smaltimento/recupero;
- Impossibilità di ricorrere a regole inventate di volta in volta e, possibilmente, sempre diverse;
- Rilevamento in tempo reale della movimentazione e destinazione dei rifiuti

Conclusioni

Punti critici del SISTRI


- In caso di movimentazione, i produttori dei rifiuti devono comunicare al Sistri i relativi dati almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione (il trasportatore almeno 2 ore prima), salvo giustificati motivi di emergenza (da indicare nelle annotazioni);
- Le piccole aziende che non hanno né la capacità informatica, né le disponibilità tecnologiche per mettere in atto il nuovo sistema (che richiede apparecchiature informatiche, iscrizione e dotazione di chiavetta USB con i relativi costi ed idonea copertura ADSL).

Conclusioni

Punti critici del SISTRI

- Aumento dei costi di gestione per la formazione del personale, acquisto apparecchiature informatiche efficienti e corresponsione del contributo annuale;
- Problemi di accesso al sistema tramite ADSL;
- Lentezza ed estrema macchinosità nelle operazioni di carico/scarico dei rifiuti.

Il Sistri permette di tracciare i movimenti dei rifiuti ma nulla può contro le pratiche illegali che possono essere perpetrate dentro gli impianti autorizzati. Inoltre chi vuole delinquere non si iscrive al SISTRI.



strumenti musicali
provenienti dall'antico
Egitto sacri alla dea
Iside, che si credeva li
avesse inventati.

Grazie per
l'attenzione

